

**ESAME DI AVVOCATO 2013
PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE
SVOLGIMENTO**

TRACCIA N.1

Schema

- analisi dei seguenti istituti: fondo patrimoniale art. 167 c.c.; pubblicità dell'atto pubblico di costituzione in quanto ha ad oggetto un bene immobile ed inoltre perchè rappresenta una convenzione matrimoniale ex art. 167 comma 1ì; in quanto tale va annotata a margine dell'atto di matrimonio ai fini della relativa opponibilità ai terzi ex art. 167 ultimo comma
- preesistenza all'atto di costituzione del fondo patrimoniale di un'ipoteca sull'immobile. conseguente analisi dell'art. 2808 e 2821 c.c., in particolare la ipoteca rende indisponibile a chi la concessa il bene da essa gravato; degli artt. 2900,2901,2902 e 2913 c.c, che legittimano il creditore (la banca) ad esperire l'azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e così giustificare l'azione esecutiva sul bene gravato da ipoteca
- Cass. civ. sez. III, sent n.933 del 24.01.2012
- conclusioni: azione revocatoria e procedura di esecuzione forzata